

**DAL DIRITTO COME PRASSI ALLA TECNICA FISCALE:
RILEGGERE ITALO MANCINI NELL'ERA DELL'AUTOMAZIONE TRIBUTARIA**

**FROM LAW AS PRAXIS TO TAX TECHNIQUE: RE-READING ITALO MANCINI
IN THE AGE OF TAX AUTOMATION**

VINCENZO DELLI PRISCOLI*

Abstract: l'articolo analizza la crisi contemporanea del diritto attraverso la lente della filosofia della prassi di Italo Mancini, proiettato verso il diritto tributario. Mancini denunciava già negli anni ottanta del secolo scorso una progressiva perdita di senso del diritto, ridotto a tecnica e strumento di potere, e anticipava i rischi derivanti dalla separazione tra norme e dimensione etica dell'agire umano. La riflessione teorica si integra con esempi concreti tratti dalla fiscalità, come l'accertamento sintetico, che evidenziano la tensione tra applicazione automatizzata delle norme e necessità di interpretazione responsabile. Il diritto tributario, pur intrinsecamente tecnico, può recuperare la propria funzione prassica se la tecnica è subordinata al giudizio umano, all'interpretazione e alla costruzione di legittimità sociale. In conclusione, il testo propone una visione rigenerativa del diritto, in cui efficienza, giustizia e responsabilità condivisa si intrecciano, offrendo un paradigma per ripensare la fiscalità e, più in generale, la funzione normativa nella modernità giuridica.

Keywords: Italo Mancini – diritto tributario – crisi del diritto – tecnicizzazione – giustizia fiscale – interpretazione giuridica

Abstract: this article examines the contemporary crisis of law through the lens of Italo Mancini's philosophy of praxis, with a particular focus on tax law. Mancini, already in the 1980s, highlighted a progressive loss of meaning in law, reduced to technique and an instrument of power, anticipating the risks arising from the separation between legal norms and the ethical dimension of human action. The theoretical analysis is complemented by practical examples from taxation, such as the synthetic assessment («redditometro»), which illustrate the tension between automated application of rules and the need for responsible interpretation. The article argues that tax law, while

* Vincenzo Delli Priscoli, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università Mercatorum. Email: vincenzo.dellipriscoli@studenti.unimercatorum.it

inherently technical, can recover its praxical function if technique is subordinated to human judgment, dialogical interpretation, and the construction of social legitimacy. In conclusion, the paper proposes a regenerative vision of law, where efficiency, justice, and shared responsibility intersect, offering a paradigm for rethinking taxation and, more broadly, the normative function in contemporary legal systems.

Keywords: Italo Mancini – tax law – crisis of law – technicization – fiscal justice – legal interpretation

1. Il suono delle campane: la diagnosi manciniana della crisi del diritto come prassi

Quando Italo Mancini scrive che «per il diritto sembra che le campane suonino a morto¹», egli non formula un giudizio contingente né registra una crisi settoriale dell'ordinamento giuridico. L'immagine delle campane possiede una densità simbolica che rinvia a una diagnosi filosofica radicale: ciò che è in gioco non è la sopravvivenza del diritto come insieme di norme positive, né l'efficienza delle istituzioni che ne garantiscono l'applicazione, ma la vitalità del diritto come prassi, ossia come forma storica dell'agire umano dotata di senso, responsabilità e orientamento etico. Le campane non annunciano la fine delle leggi — che, anzi, continuano a moltiplicarsi in modo ipertrofico — bensì segnalano il rischio di una sopravvivenza puramente funzionale del diritto, svuotato della sua capacità di incidere significativamente sulla vita degli uomini².

La diagnosi manciniana si colloca all'interno di una riflessione più ampia sulla modernità giuridica e sulle sue ambivalenze. Il diritto moderno nasce da un processo di emancipazione progressiva da fondamenti metafisici e religiosi, e trova la propria legittimazione nella legalità formale, nella generalità della legge e nella procedura. Questo processo ha rappresentato una conquista storica decisiva, in quanto ha reso possibile un ordinamento giuridico fondato su regole astratte e impersonali, sottratte all'arbitrio del potere. Tuttavia, secondo Mancini, quando tale razionalità formale diventa assoluta assolutizza e si chiude su se stessa, essa perde il riferimento ai fini e si trasforma in pura tecnica. È in questo passaggio che si consuma la crisi del diritto: non una crisi di legalità, ma una crisi di senso.

Per Mancini, il diritto è autenticamente tale solo nella misura in cui è prassi. La prassi non coincide con la mera attività operativa né con l'esecuzione di procedure, ma indica

¹ I. Mancini, 1986, 35.

² F. D'Agostino, 1999.

una forma di azione nella quale libertà, responsabilità e storicità si intrecciano³. Pertanto, quando questa dimensione prassica viene meno, il diritto continua a esistere come apparato normativo, ma perde la propria funzione orientativa⁴.

La crisi denunciata da Mancini investe tutte le principali forme attraverso cui il diritto prende corpo nella vita sociale. L'attività legislativa appare sempre più dominata da logiche emergenziali, da compromessi contingenti o da esigenze di efficienza, producendo norme – anche troppe – tecnicamente raffinate, ma spesso prive di un chiaro orizzonte di giustizia. La giurisdizione, pur mantenendo un alto livello di formalità e di coerenza sistematica, rischia di ridursi a esercizio applicativo, incapace di interrogarsi sul significato umano delle decisioni. L'interpretazione, infine, tende a perdere il proprio ruolo di mediazione creativa tra testo e vita, trasformandosi in operazione tecnica di sussunzione.

Il diritto viene pensato, insegnato e praticato come sistema autosufficiente di regole, oppure come strumento di gestione del potere, ma non più come spazio in cui l'agire umano si misura con la giustizia.

Le campane che suonano per il diritto, dunque, non annunciano una morte improvvisa, ma accompagnano un lento processo di svuotamento. Esse invitano a interrogarsi non sulla quantità delle norme prodotte o sull'efficienza degli apparati, ma sulla capacità del diritto di continuare a proporsi come esperienza di senso condiviso.

2. Tecnica, secolarizzazione e rimozione del senso: la dissoluzione della prassi giuridica

La diagnosi manciniana della crisi del diritto come prassi trova il proprio sfondo teorico nella riflessione sulla modernità secolarizzata e sulle forme che essa ha assunto nella razionalità giuridica contemporanea. Mancini non muove da una posizione nostalgica né propone un ritorno a fondamenti religiosi o metafisici del diritto; al contrario, egli riconosce pienamente il valore emancipativo della secolarizzazione, intesa come processo di liberazione dell'ordine giuridico da autorità esterne e trascendenti⁵.

Tuttavia, la sua critica si rivolge a una particolare declinazione della secolarizzazione: quella che, nel nome della neutralità, finisce per espellere dal diritto ogni domanda sul senso, sui fini e sulla giustizia dell'agire normativo. Quando ciò accade, la razionalità giuridica si chiude su se stessa e assume i tratti di una razionalità puramente strumentale.

³ Il diritto, in quanto prassi, è il luogo in cui una comunità tenta di tradurre in istituzioni e norme condivise un'idea di giustizia, sempre storicamente situata e sempre esposta al conflitto. In questa prospettiva, il diritto non è mai un dato neutro né un semplice strumento di regolazione, ma un processo dinamico di mediazione tra soggetti, valori e istituzioni.

⁴ M. Cascavilla, 2018.

⁵ P. Grassi, 1992.

È in questo contesto che emerge il ruolo centrale della tecnica, intesa non come insieme di strumenti contingenti, ma come forma dominante del pensiero e dell'azione.⁶

Per Mancini, la tecnica rappresenta l'antitesi della prassi. Essa è orientata al funzionamento, all'efficienza, alla prevedibilità e opera attraverso il calcolo dei mezzi rispetto a fini dati, senza interrogarsi sulla legittimità di tali fini. Quando il diritto assume la forma della tecnica, esso smette di essere luogo di decisione responsabile e diventa un apparato automatico di regolazione dei comportamenti.

Questo processo investe in modo trasversale l'intero campo giuridico. L'attività legislativa è sempre più orientata da criteri di efficienza e di gestione del rischio, producendo norme che rispondono a logiche funzionali anziché a progetti di giustizia.

L'amministrazione tende a operare secondo modelli standardizzati, nei quali la discrezionalità è vista come un problema da eliminare, e non come spazio di responsabilità. La giurisdizione, a sua volta, è sottoposta a pressioni crescenti verso la prevedibilità e la uniformità delle decisioni, con il rischio di ridurre l'interpretazione a mera applicazione tecnica del testo normativo.

La dissoluzione della prassi giuridica si riflette anche nella riflessione scientifica sul diritto. La filosofia del diritto, quando rinuncia alla propria funzione critica e si rifugia in un linguaggio astratto e autoreferenziale, contribuisce a rafforzare l'immagine di un diritto separato dalla vita. La teoria generale del diritto, se riduce il fenomeno giuridico a sistema formale autosufficiente, espunge la questione della giustizia come problema esterno o irrilevante. La sociologia del diritto, infine, quando interpreta il diritto esclusivamente come strumento di potere o di controllo sociale, finisce per dissolverne la dimensione normativa, privandolo di ogni pretesa di validità razionale. In tutte queste prospettive, il diritto smette di essere pensato come pratica orientata e diventa oggetto di descrizione tecnica⁷.

L'avvento delle tecnologie digitali e dei sistemi di decisione automatizzata radicalizza ulteriormente questa tendenza⁸. Algoritmi, piattaforme e intelligenza artificiale promettono un diritto più rapido, efficiente e prevedibile, ma al prezzo di una drastica riduzione dello spazio della decisione umana. In questo scenario, il rischio non è soltanto quello di errori tecnici o di opacità algoritmica, ma quello di un diritto che funziona senza comprendere, che opera senza giudicare.

⁶ In questa prospettiva, la secolarizzazione non coincide semplicemente con l'autonomia del diritto, ma rischia di trasformarsi in una sua neutralizzazione assiologica. Il diritto moderno, fondato sulla legalità formale e sulla procedura, tende a legittimarsi esclusivamente in base alla propria correttezza interna, prescindendo da ogni riferimento a criteri sostanziali di giustizia.

⁷ Un ruolo decisivo in questo processo è svolto dalla formazione giuridica. Le facoltà di giurisprudenza tendono sempre più a privilegiare l'acquisizione di competenze tecniche e specialistiche, a scapito della riflessione sui fondamenti e sui fini dell'ordinamento.

⁸ Cfr. F. Paparella, 2022, 6, I, 617 ss.

La crisi della prassi giuridica si manifesta così come crisi dell'umano nel diritto: il diritto continua a regolare, ma smette di riconoscere i soggetti come interlocutori responsabili⁹.

3. Il diritto tributario come paradigma della crisi

Tra i diversi ambiti dell'ordinamento giuridico, il diritto tributario costituisce uno dei luoghi in cui la crisi della prassi giuridica, così come diagnosticata da Italo Mancini, si manifesta in modo particolarmente evidente e strutturale. Ciò dipende dalla natura stessa della materia fiscale, che incrocia in modo diretto potere, economia e obbligazione giuridica, e che, più di altre, è esposta alla tentazione di ridursi a tecnica di gestione delle risorse.

Il tributo, nella sua forma moderna, nasce come strumento essenziale di finanziamento dello Stato e come condizione di possibilità dell'azione pubblica; tuttavia, quando questa funzione viene assolutizzata, il diritto tributario tende a perdere la propria dimensione politica ed etica, trasformandosi in un apparato di prelievo impersonale e opaco.

La tecnicizzazione del diritto tributario si manifesta innanzitutto nella struttura delle fonti e nella produzione normativa. L'ipertrofia legislativa, la continua stratificazione di norme, l'intreccio tra livelli nazionali, sovranazionali ed europei producono un sistema estremamente complesso, nel quale la comprensibilità del precetto fiscale risulta compromessa. La norma tributaria, sempre più dettagliata e specialistica, si presenta come dispositivo di calcolo piuttosto che come espressione di una scelta di giustizia. In questo contesto, il contribuente non si percepisce come destinatario di una regola condivisa, ma come oggetto di un meccanismo tecnico che opera secondo logiche spesso incomprensibili. Il diritto funziona, ma non comunica.

Dal punto di vista manciniano, questa evoluzione segnala una perdita della dimensione prassica del diritto tributario. La fiscalità, infatti, rappresenta uno degli ambiti in cui il diritto dovrebbe più chiaramente manifestare la propria funzione di mediazione tra libertà individuale e responsabilità collettiva¹⁰.

⁹ La riflessione critica sul ruolo del giudice nell'era digitale è già presente nella dottrina. Autori come Mireille Hildebrandt e Frank Pasquale mettono in guardia contro «l'automazione del giudizio» e propongono una visione «ibrida» della giurisdizione, in cui l'intelligenza artificiale non sostituisce ma affianca il giudice, potenziandone la capacità di analisi e lasciando intatto il nucleo umano della valutazione giuridica.

¹⁰ Tassare significa redistribuire, e redistribuire significa assumere una decisione politica ed etica sulla ripartizione dei carichi e dei benefici della convivenza. Quando il tributo viene ridotto a fatto tecnico, tale dimensione viene rimossa, e il diritto fiscale cessa di essere percepito come espressione di un progetto comune di giustizia sociale.

La crisi della prassi giuridica nel diritto tributario si riflette anche sul piano dell'interpretazione. La tradizionale centralità dei principi costituzionali — capacità contributiva, progressività, solidarietà, legalità — rischia di essere indebolita da un approccio interpretativo eccessivamente formalistico o funzionale alle esigenze dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, i principi vengono trattati come limiti esterni o come clausole di stile, piuttosto che come criteri interni di razionalità del sistema. L'interpretazione perde così il proprio ruolo di mediazione tra testo normativo e valori costituzionali, riducendosi a tecnica di applicazione.

Un ulteriore fattore di accelerazione della crisi è rappresentato dall'automazione dei processi fiscali¹¹. Negli ultimi anni, la gestione del rapporto tributario è stata progressivamente affidata a strumenti digitali e algoritmici: dichiarazioni precompilate, controlli automatizzati, sistemi di analisi del rischio, utilizzo dell'intelligenza artificiale nella selezione dei contribuenti e, in prospettiva, nel contenzioso¹². Questi strumenti, pur migliorando l'efficienza e riducendo i costi amministrativi, trasformano profondamente la natura della decisione giuridica. La norma viene incorporata nel codice informatico, diventando parte di un processo esecutivo che non prevede interpretazione in senso proprio. L'algoritmo applica la regola, ma non è in grado di comprenderne il senso né di valutare le peculiarità della situazione concreta.

In termini manciniani, questa evoluzione rappresenta una forma avanzata di morte della prassi. Il diritto tributario non è più un atto di libertà responsabile, ma un processo senza soggetto. La figura dell'interprete — giudice, funzionario, difensore — viene marginalizzata o trasformata in supervisore tecnico di decisioni già prese dal sistema. Il rischio non è soltanto quello di un deficit di tutela dei diritti, ma quello di una perdita di legittimità complessiva del sistema fiscale, percepito come estraneo e ostile¹³.

Dal punto di vista della filosofia della prassi, questa situazione rappresenta uno dei sintomi più evidenti della crisi del diritto. La tassazione, che dovrebbe essere espressione di sovranità e di solidarietà, diventa il segno della debolezza dello Stato e della subordinazione del diritto all'economia. La frattura tra legalità e legittimità si approfondisce, e con essa si dissolve la fiducia dei cittadini. Il diritto tributario, così inteso, non riesce più a «mettere insieme» l'agire umano nella giustizia, ma si limita a gestire conflitti secondo logiche tecniche. È in questa incapacità di proporsi come prassi di

¹¹ I. Pini, 2025.

¹² Per un approfondimento sul tema F. Spinello, 2025.

¹³ A ciò si aggiunge che le politiche tributarie degli Stati sono sempre più condizionate da poteri economici transnazionali: grandi multinazionali, mercati finanziari, meccanismi di concorrenza fiscale, paradisi fiscali, organismi sovranazionali. In questo contesto, il diritto tributario appare spesso come strumento di adattamento piuttosto che di governo, chiamato a inseguire dinamiche economiche che sfuggono al controllo democratico. Il paradosso è evidente: mentre il carico fiscale grava in modo significativo sui contribuenti meno mobili, i grandi capitali riescono spesso a sottrarsi al prelievo, alimentando una percezione diffusa di ingiustizia.

senso che la crisi manciniana del diritto trova una delle sue manifestazioni più emblematiche.

Un esempio emblematico della tensione tra diritto come tecnica e diritto come prassi si riscontra nell'ambito dell'accertamento sintetico, che rappresenta uno degli strumenti più controversi del diritto tributario contemporaneo¹⁴.

Si consideri il caso di un contribuente persona fisica, lavoratore autonomo, destinatario di un avviso di accertamento basato su una ricostruzione presuntiva del reddito effettuata tramite algoritmi che elaborano dati relativi a spese, conti bancari e parametri standardizzati di capacità contributiva. Dal punto di vista tecnico-formale, l'atto è conforme alla legge, corretto proceduralmente e pienamente funzionale ai fini dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia, se osservato attraverso la lente della prassi manciniana, esso evidenzia chiaramente i rischi di un diritto che «funziona senza pensare»: la norma non media più tra individui e comunità, l'interpretazione umana viene sostituita da calcoli statistici e il contribuente rischia di essere percepito come mero oggetto di un processo tecnico, anziché come soggetto responsabile e interlocutore del sistema giuridico¹⁵.

Qui si manifesta in modo tangibile la «morte della prassi» denunciata da Mancini: il diritto agisce, ma smette di comprendere e di guidare l'agire umano secondo criteri di giustizia.

Al contrario, un approccio che riconosca il diritto tributario come prassi implica una mediazione responsabile tra norme, principi e realtà concreta. In questo scenario, l'accertamento sintetico non è eliminato, ma integrato in un processo in cui il contraddittorio assume effettiva rilevanza, l'interpretazione giuridica del giudice valuta proporzionalmente la capacità contributiva e le circostanze del contribuente, e l'azione amministrativa non si limita all'esecuzione meccanica di algoritmi, ma è orientata alla costruzione di fiducia e alla garanzia di equità. La tecnica resta presente come strumento, ma subordina la propria funzione al giudizio umano, recuperando la dimensione dialogica, etica e comunitaria del diritto.

Questo esempio illustra come, anche in un ambito fortemente tecnicizzato come il diritto tributario, sia possibile concretizzare la rinascita della prassi manciniana. L'accertamento sintetico, interpretato come mediazione tra norme, soggetti e comunità, diventa non più simbolo di alienazione normativa, ma paradigma di una prassi giuridica in grado di conciliare efficienza tecnica e giustizia sostanziale, trasformando la fiscalità da mera macchina di calcolo in strumento di responsabilità condivisa. Così, ciò che potrebbe

¹⁴ Si consiglia S. De Marco, 2025.

¹⁵ La situazione si complica ulteriormente quando si considerano le peculiarità del caso concreto. L'algoritmo potrebbe stimare un reddito presunto superiore a quello reale a causa di circostanze personali non rilevate dalla logica computazionale, come l'acquisto di un'automobile con un prestito familiare, spese sanitarie o mutui cointestati. La tecnica, per quanto efficiente, non coglie la dimensione umana del diritto, e il prelievo fiscale diventa percepito come ingiusto, minando la fiducia dei cittadini nell'istituzione.

apparire come un atto impersonale e oppressivo si trasforma in occasione per ripensare il diritto tributario come esperienza umana, storica e orientata al bene comune, recuperando la funzione etica e sociale del tributo e ridando senso al principio di capacità contributiva¹⁶.

4. Dalla crisi alla possibilità di rigenerazione: il diritto come prassi e l'orizzonte di una rinascita possibile

Se la diagnosi manciniana della crisi del diritto come prassi appare oggi particolarmente convincente, ciò non implica che il destino del diritto sia segnato in modo irreversibile.

Al contrario, uno degli elementi più fecondi della riflessione di Mancini risiede proprio nel rifiuto di ogni atteggiamento nichilistico o meramente descrittivo. La crisi del diritto, lungi dall'essere la sua fine, può diventare il luogo in cui si riapre la domanda sul suo senso originario. In questa prospettiva, la filosofia della prassi non si limita a denunciare le patologie della modernità giuridica, ma indica le condizioni teoriche e pratiche per una possibile rigenerazione del diritto come esperienza umana significativa.

Il punto decisivo consiste nel riconoscere che il diritto non può essere ridotto né a tecnica di regolazione né a strumento di potere, senza perdere la propria identità. Il diritto è prassi nella misura in cui nasce dall'agire di soggetti liberi e responsabili, inseriti in una comunità storica, e orientati — esplicitamente o implicitamente — da un'idea di giustizia¹⁷.

Nel contesto del diritto tributario, questa rigenerazione assume un significato particolarmente rilevante. La fiscalità, infatti, rappresenta uno degli ambiti in cui il legame tra diritto e comunità si manifesta in modo più diretto. Il tributo non è soltanto un obbligo giuridico, ma un atto che esprime l'appartenenza a un ordine politico e la partecipazione a un progetto di convivenza. Riportare il diritto tributario dentro un orizzonte di prassi significa riconoscere che la tassazione non può essere giustificata unicamente in base all'efficienza o alla necessità finanziaria, ma deve essere costantemente ricondotta a criteri di equità, solidarietà e legittimazione democratica.

Dal punto di vista manciniano, questo recupero non passa attraverso la negazione della tecnica, bensì attraverso la sua subordinazione alla prassi. La tecnica è inevitabile e,

¹⁶ Sul tema si consiglia anche M. Beghin, *L'accertamento sintetico del reddito complessivo tra limitazioni alla prova contraria, moltiplicazioni delle basi imponibili e "necessaria coerenza dell'ordinamento"*, in *Rassegna tributaria.*, 2021, 1, 175 ss.

¹⁷ Recuperare la dimensione prassica del diritto significa, dunque, restituire centralità al soggetto giuridico non come semplice destinatario di comandi, ma come interlocutore attivo del processo normativo. Ciò implica una trasformazione profonda del modo in cui il diritto viene pensato, interpretato e praticato.

in molti casi, necessaria in ordinamenti spesso complessi, ma ciò che deve essere messo in discussione è la sua pretesa di autosufficienza.

Pertanto la tecnica deve tornare a essere mezzo e non fine, strumento al servizio di decisioni che restano umane e responsabili. Nel diritto tributario, ciò significa che l'automazione e la digitalizzazione non possono sostituire integralmente il giudizio, ma devono essere integrate in un contesto interpretativo che lasci spazio alla valutazione del caso concreto e alla tutela della dignità del contribuente.

Un ruolo fondamentale in questo processo di rigenerazione è svolto dall'interpretazione giuridica. L'interpretazione, intesa come pratica dialogica e non come operazione meramente applicativa, rappresenta il luogo privilegiato in cui il diritto può riattivare la propria dimensione prassica. Interpretare significa assumersi la responsabilità di mediare tra la lettera della norma e le esigenze di giustizia che emergono dalla realtà sociale. Nel diritto tributario, ciò implica una rinnovata attenzione ai principi costituzionali non come limiti esterni, ma come criteri interni di razionalità del sistema. La capacità contributiva, la progressività e la solidarietà non sono meri enunciati programmatici, ma espressioni di una concezione del diritto come prassi orientata.

Anche la formazione giuridica è chiamata a svolgere un ruolo decisivo. Recuperare la dimensione prassica del diritto richiede giuristi capaci non solo di padroneggiare strumenti tecnici, ma anche di interrogarsi criticamente sul senso del proprio operare¹⁸.

Infine, la rigenerazione del diritto come prassi implica una rinnovata attenzione alla dimensione comunitaria dell'ordinamento. Il diritto non vive nei testi normativi, ma nelle pratiche sociali che lo sostengono e lo interpretano. La crisi di legittimità del diritto tributario, così come di altri settori dell'ordinamento, è in larga misura una crisi del legame sociale. Riattivare la prassi significa ricostruire spazi di fiducia, di partecipazione e di riconoscimento reciproco, nei quali il diritto possa tornare a essere percepito come espressione di una volontà collettiva orientata alla giustizia.

In questa prospettiva, le campane che sembrano annunciare la morte del diritto possono essere riascoltate come richiamo critico e come possibilità di risveglio. La crisi può diventare l'occasione per ripensare il diritto a partire dalla sua vocazione originaria: quella di essere prassi umana, storica e responsabile, capace di tenere insieme tecnica e senso, potere e giustizia, legalità e legittimità. È in questa tensione irrisolta, ma feconda, che il diritto può ancora trovare le condizioni della propria rinascita.

¹⁸ La filosofia del diritto, in questo contesto, non rappresenta un sapere accessorio o ornamentale, ma una componente essenziale della formazione giuridica, in quanto consente di mantenere aperta la domanda sulla giustizia e sulla legittimità del diritto. Senza questa dimensione riflessiva, il rischio è quello di formare operatori efficienti, ma incapaci di riconoscere la portata umana delle proprie decisioni.

5. *Considerazioni conclusive*

Le riflessioni fin qui sviluppate conducono ad una conclusione chiara: la crisi del diritto, particolarmente evidente nella materia tributaria, non consiste semplicemente in inefficienze o complicazioni procedurali, ma in una progressiva perdita di senso e di capacità di orientare l'agire umano secondo criteri di giustizia. L'immagine delle «campane a morto» evocata da Italo Mancini continua a risuonare con forza, richiamando l'attenzione sulla necessità di recuperare il diritto come prassi, ossia come attività umana dotata di responsabilità, libertà e orientamento etico¹⁹.

Tuttavia, la crisi del diritto non è irreversibile. La prospettiva manciniana indica chiaramente che la prassi può essere riattivata attraverso scelte consapevoli: integrare la tecnica con il giudizio umano, valorizzare l'interpretazione come mediazione tra norme e realtà sociale, rafforzare la funzione etica e comunitaria della tassazione. In altre parole, la fiscalità, pur intrinsecamente tecnica, può essere trasformata in uno strumento di responsabilità condivisa, capace di coniugare efficienza e giustizia. Il diritto tributario, quando visto come prassi, non è più mero calcolo impersonale, ma esperienza di partecipazione civica e di costruzione della comunità.

In questo orizzonte, gli operatori giuridici — giudici, funzionari, giuristi e contribuenti — diventano protagonisti attivi del processo di costruzione della legittimità, mentre l'innovazione tecnologica, invece di sostituire la decisione umana, può essere orientata a supportarla, aumentando trasparenza, prevedibilità e correttezza, senza sacrificare il giudizio etico.

In definitiva, le campane che sembrano suonare per il diritto non indicano la sua fine, ma invitano ad una riflessione critica e a un impegno rigenerativo. La prassi giuridica può rinascere quando il diritto torna a essere esperienza viva, storica e responsabile, capace di integrare norme, soggetti e valori. Nella fiscalità contemporanea, ciò significa restituire al tributo la sua funzione di mediazione tra libertà individuale e responsabilità collettiva, riconciliare efficienza tecnica e giustizia sostanziale, e riaffermare il diritto come parola che unisce, piuttosto che come macchina che calcola. Solo così il diritto potrà ritrovare la sua vocazione originaria e continuare a esercitare una funzione significativa nella società.

¹⁹ L'analisi teorica, insieme all'esempio concreto dell'accertamento sintetico, mostra come la tecnicizzazione e l'automazione possano rendere il diritto efficiente ma privo di significato, generando alienazione, sfiducia e delegittimazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMATUCCI Francesco, 2014, «L'accertamento sintetico e il nuovo redditometro». In *Dir. prat. trib.* 3, 457 ss.

BASILAVECCHIA Massimo, «Nuovo accertamento sintetico, con la doppia soglia una franchigia per i redditi medio bassi». In *Norme & tributi Plus Fisco*, Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2024.

BASSINI Marco, PIZZETTI Francesco, 2021, *Intelligenza artificiale e diritto*. Il Mulino, Bologna.

BEGHIN Marco, 2021, «L'accertamento sintetico del reddito complessivo tra limitazioni alla prova contraria, moltiplicazioni delle basi imponibili e "necessaria coerenza dell'ordinamento"». In *Rass. trib.*, 1, 175 ss.

CASCAVILLA Michele, 2018, *Introduzione a Filosofia della prassi*. In Italo Mancini, *Filosofia della prassi. Opere scelte IV*, a cura di Michele Cascavilla. Morcelliana, Brescia.

D'AGOSTINO Francesco, 1999, *Italo Mancini, filosofo del diritto*. In *Studi in memoria di Italo Mancini*, a cura di Gennaro Pansini. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

DE MARCO Santa, 2025, «Il nuovo accertamento sintetico: tra nuovi parametri e prova contraria». In *Rivista telematica di diritto tributario*, n. 1.

GRASSI Piergiorgio, 1992, *Secolarizzazione e teologia. La questione religiosa in Peter L. Berger*. Quattroventi, Urbino, 1992.

GROSSI Paolo, 2003, *Prima lezione di diritto*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2005, *Nichilismo giuridico*. Laterza, Roma-Bari.

MANCINI Italo, 1976, *Cristianesimo e secolarizzazione*. Morcelliana, Brescia.

MANCINI Italo, 1983, *Progetto di filosofia contemporanea*. Morcelliana, Brescia.

MANCINI Italo, 1986, *Filosofia della prassi*. Morcelliana, Brescia.

PINI Ilaria, 2025 «Intelligenza artificiale e analisi del rischio di evasione fiscale». In *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 3.

SPINELLO Fabio, 2025 «Rivoluzione algoritmica e accertamento dei tributi: prime riflessioni sull'attuazione della legge delega per la riforma fiscale». In *Rivista telematica di diritto tributario*, n. 1.

ZAGREBELSKY Gustavo, 1992, *Il diritto mite*. Einaudi, Torino.